

2014



Sent. n. 2734
R.G.n. 802/13
Cron. n. 12581/14

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del [REDACTED], ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

M. [REDACTED] G. [REDACTED]

rappr. e dif. dall'avv. Angelica IANNITELLI

- Ricorrente -

contro

"**MINISTERO** DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA",
nonché ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GREGORIO CALOPRESE"
con sede in SCALEA (CS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore,

rappr. e dif. dall'Avv.ra Distr. dello Stato di Lecce [REDACTED]

- Convenuti -

OGGETTO: "SANZIONE DISCIPLINARE".

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 30 gennaio 2013 **G. [REDACTED] M. [REDACTED]**,
docente dipendente del "MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA", attualmente in servizio presso ISTITUTO SCOLASTICO
situato in Taranto, ha chiesto che venisse dichiarata nulla o annullata
la **sanzione** disciplinare del **rimprovero scritto**, comminata nei suoi



confronti dal DIRIGENTE SCOLASTICO dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GREGORIO CALOPRESE" con sede in SCALEA (CS) - presso il quale all'epoca ella prestava servizio - giusta nota prot. n° 24/RIS datata 18 maggio 2010. In particolare, ha formulato le seguenti doglianze:

- ⇒ sarebbe stato violato il comma secondo dell'art. 55-bis del D. Lgs. n° 165/01, in quanto il DIRIGENTE SCOLASTICO, acquisita in data 27 marzo 2010 (rectius, 26 marzo 2010), per come asserito anche nella memoria di costituzione della parte convenuta) la notizia della condotta posta a fondamento dell'addebito, aveva proceduto alla **contestazione** (con raccomandata a mano prot. n° 14/RIS datata 30 marzo 2010) ma non l'aveva convocata per il contraddittorio a sua difesa nel termine prescritto (venti giorni), così incorrendo nella **decadenza** prevista dalla suddetta norma, essendo ormai **tardiva** la comunicazione prot. n° 21/RIS datata 26 aprile 2010, con la quale l'aveva convocata per il 7 maggio 2010;
- ⇒ la **contestazione** risulterebbe, peraltro, **generica e indeterminata**, essendo stata operata una mera "qualificazione" di asseriti comportamenti, senza però individuarli con precisione;
- ⇒ la **sanzione** sarebbe basata, inoltre, su una **motivazione** insussistente e/o insufficiente, assertivamente inidonea a concretizzare l'illecito disciplinare contestato, con conseguente violazione anche del principio di proporzionalità, in assenza altresì della prescritta pubblicazione del codice disciplinare;
- ⇒ in ogni caso, le **condotte** contestate sarebbero in concreto **insussistenti**, non avendo ella posto in essere alcun





comportamento tale da integrare violazione dei doveri connessi alla funzione docente.

Inoltre parte ricorrente chiedeva condannarsi parte convenuta al **risarcimento in suo favore dei danni non patrimoniali assertivamente cagionati**, anche per violazione dell'art. 2087 cod. civ., oltre accessori e rifusione di spese:

Instaurato il contraddittorio, parte convenuta si è (tempestivamente) costituita chiedendo il rigetto della domanda, alla stregua di diffuse considerazioni, sulla base della ritenuta legittimità, formale e sostanziale, della sanzione irrogata.

All'udienza odierna la causa (documentalmente istruita) è stata discussa. Infine questo giudice ha deciso come da dispositivo.

Premesso che, ai sensi dell'art. 413, quinto comma, cpc., appare condivisibile la individuazione della **competenza per territorio** di questo UFFICIO GIUDIZIARIO (poiché al momento della instaurazione del giudizio la ricorrente prestava servizio presso ISTITUTO SCOLASTICO situato in Taranto), opina questo TRIBUNALE che il ricorso sia **parzialmente fondato** e, conseguentemente, debba essere accolto limitatamente a quanto di ragione.

In via preliminare ed assorbente, invero, risulta accoglibile la doglianza attorea relativa alla **decadenza** in cui il datore di lavoro è incorso, a seguito della **violazione del comma secondo dell'art. 55-bis** del D. Lgs. n° 165/01, questione in riferimento alla quale parte convenuta non ha inteso esporre **nessuna controdeduzione**, né in fatto né in diritto.

Come esattamente rimarcato dalla ricorrente, infatti, il DIRIGENTE



SCOLASTICO, acquisita in data 26 marzo 2010 la notizia della condotta posta a fondamento dell'addebito, ha proceduto alla **contestazione** (con raccomandata a mano prot. n° 14/RIS datata **30 marzo 2010**, espressamente richiamata nella nota prot. n° 24/RIS datata 18 maggio 2010, con la quale successivamente si è irrogata la sanzione, anche sulla base degli "articoli 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001"), ma **non ha convocato** la lavoratrice per il contraddittorio a sua difesa nel **termine** prescritto dalla suddetta norma (**venti giorni**).

Né può ritenersi idonea la comunicazione prot. n° 21/RIS datata **26 aprile 2010**, con la quale la M. [REDACTED] è stata successivamente convocata per il 7 maggio 2010, "attesa l'evidente **tardività** della stessa, intervenuta quando il termine suddetto era già spirato.

Ed allora, poiché l'**ultimo periodo** del **comma secondo** dell'art. **55-bis** del D. Lgs. n° 165/01 prevede espressamente che "la **violazione dei termini stabiliti nel presente comma** comporta, per **l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ...**", non v'è chi non veda come la **sanzione** successivamente irrogata risulti **illegittima**, essendo la P.A. decaduta dal potere sanzionatorio.

oo

Sebbene tale constatazione sia già *ex se* **sufficiente** ai fini dell'**annullamento** dell'impugnata sanzione, opina altresì il TRIBUNALE di evidenziare - solo *ad abundantiam* e per mero scrupolo motivazionale -- come risulti parimenti **accoglibile** la doglianza attorea secondo cui la **contestazione** si configurava come **generica e indeterminata**, essendo stata operata una mera "qualificazione" di asseriti comportamenti, senza però individuarli con precisione.

Deve infatti rilevarsi che, anche dal punto di vista della "**specificità**"





dell'addebito, possono sorgere significativi dubbi sulla idoneità della predetta contestazione, dovendosi invero ritenere che la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. (cfr. CASS. LAV. 30 MARZO 2006 n° 7546 e CASS. LAV. 23 AGOSTO 2006 n° 18377).

Nella lettera di addebito indirizzata alla lavoratrice in data 30 marzo 2010 (unica contestazione espressamente richiamata nella nota prot. n° 24/RIS datata 18 maggio 2010, con la quale successivamente si è irrogata la sanzione), invero, non vengono puntualizzati, in concreto, quali specifiche affermazioni e/o condotte avessero potuto integrare l'illecito disciplinare ascritto: si asserisce, infatti, che la M. [REDACTED] sarebbe "entrata con violenza in Presidenza", ma non si specifica con quali atti concreti sarebbe stata posta in essere tale condotta "violenta"; ed ancora, si rileva che la docente si sarebbe "comportata in modo poco educato e scorretto nei gesti e nella tonalità di voce", senza effettuare alcuna precisazione; infine, si afferma che sarebbero state realizzate "violazioni dei doveri connessi alla funzione docente", ancora una volta senza fornire alcuna concreta determinazione.

Può quindi ritenersi la omessa chiara esplicazione, da parte del datore di lavoro, nella fase della contestazione disciplinare, di quali



fra le condotte "addebitate" fossero **in concreto** da ritenere **suscettibili** di "biasimo", potendo da ciò derivare una **violazione del diritto di difesa** dell'incolpata.

Ed è appena il caso di rilevare come eventuali **successive esplicitazioni** (sia in sede disciplinare, sia in sede giudiziaria), ovviamente **non potrebbero elidere né "sanare" il vizio procedurale** già verificatosi, poiché la **violazione delle garanzie di difesa** dell'incolpato nella fase della contestazione non può che comportare ex se **illegittimità** del provvedimento sanzionatorio successivamente adottato, anche alla stregua del **principio di immutabilità** dei fatti oggetto di addebito disciplinare, finalizzato ad assicurare il pieno svolgimento del contraddittorio (cfr. *ex plurimis* CASS. LAV. 30 GIUGNO 2005 N° 13998).

Anche l'acquisizione di **documentazione ulteriore, non oggetto di preventivo addebito**, può essere ritenuta legittima solo nella misura in cui venga comunque **rispettato** il "**principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare**" (cfr. CASS. LAV. 12 MARZO 2010 N° 6091), sicché **non** può comunque comportare un "**ampliamento**" delle condotte addebitate, da ritenersi invero **immutabili**.

Né può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto di costituzione in giudizio, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è **insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori**.

oooooooooooooooooooo





In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, la **sanzione** disciplinare comminata nei confronti della ricorrente - giusta nota prot. n° 24/RIS datata 18 maggio 2010 - deve essere **annullata**.

Non sembrano accoglibili, invece, le **richieste risarcitorie** formulate dalla ricorrente, relativamente ai **danni** di natura **non patrimoniale** (in termini di pregiudizi biologici, alla professionalità, all'immagine e, in genere, **esistenziali**).

Quanto ai danni alla carriera, infatti, essi sono stati solo genericamente dedotti, ma non se ne è comprovata l'effettiva configurabilità - in termini di perdita di *chance* - né la eventuale ricollegabilità alla sanzione. Infatti deve evidenziarsi che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "*chance*" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. ⁽¹⁾

Parimenti, quanto agli altri danni **non patrimoniali**, devono richiamarsi i **principi generali** enucleabili alla stregua della autorevolissima pronuncia delle **SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE** dell'11 NOVEMBRE 2008 n° 26972, secondo cui è comunque **necessaria** la specifica **allegazione e prova**, nel caso di specie assolutamente **omessa**. Infatti il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce

¹ In tal senso, tra le ultime sentenze della SUPREMA CORTE, si vedano:

SEZ. 3, SENTENZA N. 4052 DEL 19/02/2009

SEZ. L, SENTENZA N. 2581 DEL 02/02/2009

SEZ. L, SENTENZA N. 1715 DEL 23/01/2009

SEZ. L, SENTENZA N. 21544 DEL 12/08/2008

SEZ. L, SENTENZA N. 16877 DEL 20/06/2008.



danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento", così come è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa.

Orbene, nella presente fattispecie, nessuna specifica e concreta allegazione è stata fatta ad un eventuale danno biologico (inteso come "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito"), attesa peraltro la estrema genericità della documentazione sanitaria prodotta, maxime in ordine alla natura (transitoria o permanente) del disturbo ed all'eventuale eziologia professionale.

Inoltre, a fronte della specifica contestazione formulata *ex adverso*, parte ricorrente non ha contrapposto alcuna specifica controdeduzione, né ha formulato alcuna richiesta istruttoria, nemmeno in ordine ad una eventuale consulenza tecnica (peraltro neppure configurata in maniera eventuale nell'atto introduttivo del giudizio). Del resto, "tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative





dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti" (sic CASS. SEZ. II, 11 GENNAIO 2006 N° 212; conforme CASS. SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2006 N° 3191). Trattandosi, dunque, non di un mezzo istruttorio in senso proprio, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed appare quindi legittimamente omissivo in **carenza di specifiche allegazioni o offerte di prova**, ovvero se sia configurabile quale **mera indagine esplorativa** alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

E' stato peraltro anche evidenziato che "quando la nomina di un consulente tecnico non sia imposta dalla legge in considerazione della particolare natura della controversia, il giudice ha solo una facoltà di fare ricorso, anche di ufficio, al parere di un suo perito per le valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche. In assenza di istanza di parte il giudice non ha, dunque, alcun dovere di motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a non avvalersi di questa facoltà" (sic CASS. SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2006 N° 3187; conforme CASS. LAV., 13 APRILE 2004 N° 7013).

oooooooooooooooo

Considerazioni analoghe valgono anche per il c.d. danno **"esistenziale"**, di cui pure si è chiesto il risarcimento: infatti, va affermato che i pregiudizi di "tipo esistenziale" concernenti aspetti relazionali della vita, se conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico (nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione).

Si osserva, infine, che **nessuna idonea prova** è stata offerta anche



in riferimento ad eventuali **concreti pregiudizi alla professionalità**, tali cioè da determinare la compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa, in relazione soprattutto alla eventuale frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale e ad eventuali effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto: parte ricorrente, infatti, non ha inteso precisare in quali termini ed in base a quali circostanze la condotta aziendale avrebbe determinato **danni concreti** (non meramente "presunti") nei sensi testé precisati.

Su tale ultimo punto, del resto, le **SEZIONI UNITE** della **SUPREMA CORTE**, già nella sentenza 24 marzo 2006 n° 6572 hanno statuito che *"non è sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del **pregiudizio** lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori officiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può mai sopperire all'onere di **allegazione** che concerne sia l'oggetto della domanda sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto"* (si vedano anche CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2006 n° 19965 e 9 DICEMBRE 2008 n° 29832).

Pure CASS. SS. UU. 16 FEBBRAIO 2009 n° 3677, emessa in una fattispecie di asserito **danno "esistenziale"** da demansionamento, oltre a precisare che esso *"costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che **non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente nominato ... non avendo una valenza***





autonoma e quindi non essendo cumulabile in relazione al danno morale", ha richiamato i principi espressi da S.U. n° 6572/06 ribadendo che, sebbene la prova possa fornirsi anche per presunzioni semplici, rimane comunque fermo "l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio", atteso che "il danno non è in re ipsa, ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento".

In senso analogo, con specifico riferimento ai danni ulteriori (rispetto all'indennità risarcitoria ex art. 18 L. n° 300/70) eventualmente cagionati da un licenziamento illegittimo (certamente in astratto ipotizzabili: cfr. CASS. LAV. 7 LUGLIO 2009 N° 15915) può segnalarsi CASS. LAV. 28 MARZO 2011 N° 7064, secondo cui anche in tal caso è necessario che l'interessato alleghi specifica prova.

Si segnala, infine, CASS. LAV. 17 SETTEMBRE 2010 N° 19785, secondo cui: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente



dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale" (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2011 N° 25575).

Le **spese** sostenute dalla ricorrente, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, **annulla** la sanzione disciplinare comminata nei confronti della ricorrente con nota prot. n° 24/RIS datata 18 maggio 2010;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione di spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.200,00 ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso spese forfetarie, all'eventuale contributo unificato, all'I.V.A. ed al contributo integrativo, da distrarsi in favore dell'avv. Angelica IANNITELLI, dichiaratasi anticipataria;
3. ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. (nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133), fissa il **termine** di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Taranto, - 4 APR. 2014

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

Oggi - 16 APR. 2014

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO

R.G. n. 802/13
Sentenza

